
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Creditori muniti di titolo esecutivo:

intervento nel processo o autonomo pignoramento del medesimo bene

I creditori muniti di titolo esecutivo possono scegliere, in sede di esecuzione, o di intervenire nel processo già instauratosi a seguito di iniziativa di altro creditore procedente, o di procedere con autonomo pignoramento del medesimo bene (art. 561 c.p.c.); la scelta della seconda alternativa comporta non soltanto che il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, ma anche quello di intervenire nel processo iniziato con il primo pignoramento, avvalendosi così dell'effetto di "prenotazione" operata con il primo pignoramento (art. 2913 c.c.).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.3.2015, n. 4928

...omissis...

Creditori muniti di titolo esecutivo: intervento nel processo o autonomo pignoramento del medesimo bene

I creditori muniti di titolo esecutivo possono scegliere, in sede di esecuzione, o di intervenire nel processo già instauratosi a seguito di iniziativa di altro creditore procedente, o di procedere con autonomo pignoramento del medesimo bene (art. 561 c.p.c.); la scelta della seconda alternativa comporta non soltanto che il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, ma anche quello di intervenire nel processo iniziato con il primo pignoramento, avvalendosi così dell'effetto di "prenotazione" operata con il primo pignoramento (art. 2913 c.c.).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.3.2015, n. 4928

...omissis...

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Nullità dell'impugnata sentenza per totale difetto di motivazione. Vizio rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la Corte territoriale tenuto conto di nessuna delle prove documentali offerte dall'odierno ricorrente e comunque esistenti in atti di causa sia nella fase di reclamo dinanzi al collegio sia in quella di appello, obliterando del tutto la loro rilevanza ai fini decisori e non spiegando in modo alcuno il perchè della loro pretesa irrilevanza giustificante il rigetto dell'appello" e contesta che le procure a favore di C. fossero state rilasciate negli atti di intervento, fossero inserite nel fascicolo dell'esecuzione n. 240/2003, e che fossero state depositate prima della vendita. Afferma inoltre che neppure gli atti di precetto erano nei fascicoli di ufficio dell'esecuzione e che i titoli esecutivi non erano stati verificati prima della vendita. Aggiunge che la Sxxxa. aveva depositato due interventi nella procedura esecutiva del 2003 e del 2005 e che tutti tali documenti non erano stati esaminati dal xxxxx., mentre xxxxxxx aveva depositato soltanto nel luglio 2007 i suoi documenti e P. si era riservata il deposito di documentazione.

1.1- Con il secondo motivo lamenta: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 307, 474, 480, 493 e 631 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto abilitati gli interventori da valido ius postulandi con (specifico riferimento ai loro atti (di intervento)). Vizio ulteriormente rilevante anche ai sensi dell'art. 360, n. 5 per totale carenza di motivazione sul punto" per avere la Corte di merito ommesso di considerare che l'unica procura rilasciata da xxxxxx era contenuta nel precetto del 19 gennaio 2006 e poichè con esso era stata avviata la procedura esecutiva del 2005, poi dichiarata estinta, anche la procura si era caducata e quindi era inidonea per gli atti di intervento. Quanto alla P. anche il suo intervento era stato effettuato nella procedura estinta del 2005 e poi era stato trasferito in quella del 2003 e peraltro mediante deposito dell'atto, con firma illeggibile dei suoi funzionari,

inidonea a conferire mandato nella procedura di opposizione avviata dal Dxxxxxx

I motivi, congiunti, sono infondati.

1.3 - Ed infatti questa Corte (Cass. 3531 del 2009) ha già affermato che i creditori muniti di titolo esecutivo possono scegliere, "in sede di esecuzione, o di intervenire nel processo già instauratosi a seguito di iniziativa di altro creditore procedente, o di procedere con autonomo pignoramento del medesimo bene (art. 561 c.p.c.); la scelta della seconda alternativa comporta non soltanto che il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, ma anche quello di intervenire nel processo iniziato con il primo pignoramento, avvalendosi così dell'effetto di "prenotazione" operata con il primo pignoramento (art. 2913 c.c.)".

Ne consegue che correttamente (art. 524 c.p.c.) i giudici di appello hanno riconosciuto la validità dell'intervento di C. nella procedura n. 240 del 2003 in base alla procura dalla stessa apposta sui precetti sfociati nel successivo pignoramento dalla stessa eseguito nel novembre 2005 (procedura n. 337 del 2005).

1.4 - Quanto poi alla Pxxx., subentrata xxxxxxxxp.a., concessionaria del servizio di riscossione la Corte di merito, nell'applicare il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 41, che consente al dipendente delegato del concessionario per la riscossione di compiere atti inerenti il servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione (comma 1) e di stare in giudizio personalmente (comma 2), come modificato dalla legge del 2006, n. 286), nel procedimento relativo al ricorso di cui all'art. 499 c.p.c. (Cass. 18873 del 2011), ha correttamente ritenuto che tale norma consente a detto creditore di compiere, oltre che gli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., n. 3. Del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 50 (mod. dal D.Lgs. n. 193 del 2001), nonché della L. n. 212 del 2000, art. 6 (c.d. statuto del contribuente) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto la valida sussistenza dei titoli esecutivi a supporto degli interventi Cxxxxxxx s.p.a." senza considerare che il contratto di mutuo condizionato non è un titolo esecutivo e quindi il credito non è certo, liquido ed esigibile, ed avendo la banca risolto anticipatamente il contratto. Altrettanto non costituivano titolo esecutivo gli estratti dei ruoli prodotti da P. in copia e non autenticati dal p.u. mancando la prova della preventiva notifica della cartella esattoriale e l'indicazione del responsabile del procedimento preordinato all'emissione dei ruoli. Inoltre non è stato esaminato il motivo di appello secondo il quale l'esecuzione esattoriale è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, che dispone l'applicazione delle norme ordinarie in quanto applicabili, nel testo risultante dall'attuazione della delega del 1998 n. 337 e dalle successive norme contenute nel D.Lgs. n. 46 del 1999, e nella L. n. 193 del 2001, L. n. 311 del 2004, L. n. 248 del 2005. Nè era stata verificata la tipologia delle imposte e comunque mancava un titolo esecutivo azionabile, tanto più in sede di intervento. Anche a voler ritenere l'esistenza delle cartelle e la loro notifica in base al riepilogo degli atti contestati, le date mostrano la scadenza dei termini ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e 50 e succ. modifiche. Ed infatti il

termine di inizio dell'esecuzione è di 60 giorni dalla notifica. Se l'espropriazione non è stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento occorre un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni, e di ciò non vi è prova agli atti nè vi è prova della conoscenza degli atti da parte del contribuente, in osservanza del relativo statuto.

Le censure sono parte infondate, parte inammissibili.

3.1- Il mutuo, le quietanze, la contabilizzazione dei ratei di ammortamento, tutti per atto pubblico, sono titoli esecutivi, come si evince dal D.Lgs. n. 485 del 1993, art. 41, secondo il quale: "1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. 2.

L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca .. 5.

L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchè entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 c.p.c., ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'art. 586 c.p.c.", in tal modo surrogandosi al creditore pignorante. Questo privilegio processuale riconosciuto al creditore bancario garantito da ipoteca "si riferisce ad ogni atto di aggressione esecutiva al patrimonio del debitore, quale deve atteggiarsi necessariamente l'intervento" (Cass. 19761 del 2012), non inficiato in alcun modo dall'esercizio della facoltà dell'istituto di credito di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine del debitore inadempiente (S.U. 12639 del 2008, Cass. 25412 del 2013).

3.2- Quanto alla P. s.p.a. il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 46 del 1999, dispone: "Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo". L'art. 57, come modificato dal medesimo D.Lgs., prosegue: "1. Non sono ammesse:

- a) le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
- b) le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sè con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione".

Peraltro la Corte di merito ha accertato che sono stati debitamente notificati sia le cartelle esattoriali e sia i ruoli. Inoltre, per principio consolidato, la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008 - come nella fattispecie - non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009.

Quindi queste censure vanno respinte.

3.3- Circa invece le disposizioni di cui all'art. 50 introdotto dal medesimo art. 16 - secondo cui: "- 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni", e alla differenziata disciplina dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nonchè ai sensi del D.Lgs. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156), in quanto applicabile - ed infatti non lo è se la cartella è stata emessa a seguito di un atto di accertamento definitivo perchè il precedente atto di accertamento esclude ogni esigenza di sottrarre il contribuente ad una indeterminata soggezione al potere impositivo - la censura è inammissibile perchè la questione, che il ricorrente lamenta non esaminata dalla corte di merito benchè contenuta nei motivi di appello, non è rilevabile d'ufficio, ed implica nuovi accertamenti in fatto, sì che egli aveva l'onere di indicare, per evitare una pronuncia di inammissibilità, in quale atto del giudizio di merito avesse già dedotto detta questione onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., nn. 2 e 3, nonchè degli artt. 493, 499, 500, 630, 631 e 632 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato l'istanza di estinzione del processo esecutivo immobiliare e ritenuto, in forza della decretata esistenza dei titoli esecutivi in favore degli interventori, legittima la vendita dei beni pignorati nonostante la carenza di atti di impulso e la mancata presenza e partecipazione degli interventori all'asta pubblica del 3 luglio 2007. Inoltre la Corte di merito non ha considerato che il procedimento esecutivo del 2005 si era estinto e quello del 2003 era stato rinunciato dal creditore procedente senza che gli interventori, prima della vendita, avessero proposto alcun impulso processuale, e quindi doveva esser dichiarata estinta per inattività anche la procedura del 2003.

Le censure sono infondate.

- Ed infatti in aggiunta alle considerazioni suesposte poichè l'art. 629 c.p.c., esclude l'estinzione del processo esecutivo se manca il consenso dei creditori intervenuti titolati, significa che la rinuncia del creditore procedente è inidonea ad invalidare il pignoramento e del resto l'art. 500 c.p.c., non condiziona il potere di essi alla permanenza del pari potere dell'originario creditore pignorante. Inoltre qualora in sede di incanto non siano presenti nè il creditore procedente, nè i creditori muniti di titolo esecutivo, non si applica l'art. 631 c.p.c., che prevede il rinvio dell'udienza da parte del giudice dell'esecuzione se nessuna delle parti si presenta all'udienza, posto che: a) la distinzione tra "udienza", come luogo dell'incanto, ed "incanto", come complesso di operazioni volte all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell'ordinanza di autorizzazione della vendita, esclude che le norme dettate per lo svolgimento dell'udienza possano applicarsi meccanicamente all'incanto; b) l'impulso processuale del processo esecutivo è esercitato con la richiesta di

vendita e il provvedimento di autorizzazione alla vendita viene adottato all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., sicchè non troverebbe giustificazione conferire rilievo alla successiva inerzia del creditore procedente o dei creditori intervenuti; c) sarebbe contraria al principio costituzionale della ragionevole durata del processo un'interpretazione che consentisse al creditore procedente di cagionare il differimento dell'incanto non presenziando allo stesso pur dopo averlo richiesto, con detrimento anche dei soggetti estranei all'esecuzione che abbiano sopportato gli oneri per partecipare all'incanto (Cass. 13354 del 2004, S.U. 18185 del 2013).

5.- Con il quinto motivo censura : "Violazione degli artt. 343, 436, 737 e 738 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la Corte aquilana omesso di dichiarare inammissibile l'appello incidentale promosso da C. con comparsa di costituzione del gennaio 2008, non notificata all'appellante principale. Vizio rilevabile di ufficio in ogni stato e grado a tenore del principio di tutela dell'osservanza delle norme del processo". La costituzione era avvenuta il 5 febbraio 2008 e l'appello era stato introdotto con atto del 10 dicembre 2007 che perciò doveva esser notificato perchè il rito era camerale e tale inammissibilità doveva esse rilevata di ufficio.

Il motivo è infondato.

E' infatti assolutamente pacifico che il rito camerale - applicabile, ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., nel giudizio di appello avverso la sentenza che ha provveduto sul reclamo previsto nell'art. 630 c.p.c., caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario, dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, e pertanto l'appello di C. era ammissibile.

6.- Con il sesto motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 2929 c.c., nonchè degli artt. 83, 91 e 159 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere erroneamente la Corte territoriale inflitto al ricorrente la condanna alle spese di lite a favore di D.xxxxxxx non validamente rappresentato e difeso in appello e in esso non elettivamente domiciliato presso il distretto della Corte di L'Aquila come erroneamente indicato in sentenza. Ulteriore vizio di motivazione, rilevante anche ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la ridetta Corte erroneamente determinato in modo paritetico tra le parti i diritti e gli onorari a fronte di attività non svolte dall'appellato D.L., che non aveva redatto comparsa conclusionale, e comunque svolte in modo riduttivo rispetto alle altre parti. Ulteriore violazione dell'art. 83 c.p.c., in relazione alla mancata dichiarazione di contumacia del ridetto D.L. attesa la sua carenza di ius postulandi in ragione del difetto di prova del conferimento della procura al proprio difensore.

Le censure sono parte infondate, parte inammissibili. Ed infatti la Corte di merito, come si evince dall'epigrafe della sentenza impugnata, ha verificato l'ottemperanza del difensore dell'aggiudicatario D.L. all'onere di elezione di domicilio in L'Aquila, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, presso l'avvxxxx ed il conferimento di detta parte della procura ai difensori xxxx in calce alla comparsa di costituzione in appello.

Tuttavia, anche se la procura fosse stata conferita dall'appellato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, essendo uno degli atti previsti dall'art. 83 c.p.c., comma 3, è valida.

Quanto poi alla censura concernente l'illegittima liquidazione delle spese a favore del predetto, è inammissibile avendo il ricorrente che contesti i criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, l'onere di indicare gli importi e le singole voci non dovute.

Concludendo il ricorso va respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare a favore di Equitalia xxxxxa. Euro 8.200, di cui Euro 8.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge e a favore di Dxxx. Euro 6.200, di cui Euro 6.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.

La Nuova Procedura Civile